

Regolamento

Disciplina dei permessi
studio

05/04/2018

DISCIPLINA DEI PERMESSI STUDIO

1. Ai dipendenti in ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con orario a tempo pieno sono concessi permessi retribuiti, anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno, entro i seguenti contingenti numerici:
 - a) n.1 unità lavorativa con qualifica dirigenziale;
 - b) n. 3 unità con qualifica di funzionario;
 - c) n. 1 unità con qualifica di operativo.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari e post-universitari, rilasciati da istituti universitari comunque abilitati al rilascio di titoli di studio legali. Sono compresi anche i dottorati di ricerca, ad esclusione dei casi in cui l'Autorità abbia accolto la richiesta di aspettativa per la frequenza dello stesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 476/1984 e successive modificazioni.
3. Il personale ammesso a fruire dei permessi di cui al comma 1 ha diritto allo svolgimento della propria attività lavorativa secondo un orario che, nel rispetto della flessibilità oraria consentita, agevoli la frequenza ai corsi di cui al comma 2 e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
 - a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
 - b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo;
 - c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio universitari per il conseguimento della laurea triennale, corsi di studio universitari per il conseguimento della laurea specialistica e corsi di studio post-universitari; ai fini della precedenza i dottorati di ricerca sono equiparati ai corsi di studio post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano già usufruito, nel corso dello svolgimento della propria attività lavorativa presso l'Autorità, dei permessi relativi al diritto allo studio e, in caso di ulteriore parità, il dipendente con maggiore età anagrafica.
7. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al comma 1, presentano apposita richiesta entro il 30 novembre di ogni anno. Le richieste pervenute successivamente a tale data saranno prese in considerazione in caso di mancato superamento dei limiti numerici di cui al comma 1.
8. Per la concessione dei permessi di cui al comma 1 i dipendenti interessati debbono presentare, di norma all'atto della richiesta ma, comunque, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione ai corsi medesimi.
9. Il personale ammesso a fruire dei permessi di cui al comma 1 comunica preventivamente al proprio superiore gerarchico e all'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale i giorni di fruizione del permesso e le relative durate. Successivamente alla fruizione dei permessi fornisce a medesimo ufficio idonea documentazione, anche avente carattere riepilogativo, attestante l'avvenuta frequenza al corso e gli esami sostenuti anche con esito negativo.

10. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono commutati, ove non ancora fruiti, in permessi per motivi personali o in giorni di congedo, secondo la preferenza espressa dal dipendente; laddove invece i predetti istituti non fossero più utilizzabili, si ricorrerà alla commutazione in aspettativa per motivi particolari di cui all'art. 31 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale.